

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VINCENZO MELI

Seduta del 13/10/2017

Esame del ricorso n. 1475431/2016 del 13/12/2016

proposto da )

nei confronti di 19309 -

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VINCENZO MELI

Seduta del 13/10/2017

FATTO

Con ricorso pervenuto il 13.12.2016, il ricorrente riferisce di avere sottoscritto, il 21.06.2011, un contratto di finanziamento con la resistente, per un ammontare di € 20.000,00. Contesta che il Taeg effettivo del finanziamento sia superiore a quello pubblicizzato e dichiarato in contratto (8,27%). Allega un calcolo, dal quale risulta infatti un TAEG dell'10,23%, superiore a quello indicato in contratto, in quanto comprensivo anche delle spese di assicurazione a protezione del credito, pari ad € 1.470,00, spese invece escluse dal calcolo del TAEG indicato in contratto.

Chiede che l'ABF dichiari la nullità, ai sensi dell'art. 126 bis TUB, della clausola relativa alla dichiarazione del TAEG e disponga l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa vigente. Chiede altresì che si ordini alla convenuta la cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli effettuate presso le banche dati creditizie, in relazione al contratto oggetto del ricorso.

Con le controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per la mancata proposizione del reclamo preventivo.

Nel merito la resistente osserva innanzitutto che dal calcolo del TAEG sono escluse le polizze facoltative. Sottolinea poi che, nel caso di specie, il Secci del contratto valorizza la natura facoltativa della polizza; la natura facoltativa della polizza è altresì comprovata dalla

avvenuta stipulazione di contratti del tutto analoghi nel medesimo periodo di tempo, per importi finanziati simili, tan simile, stessa tabella finanziaria, ma senza la collaterale stipulazione di una polizza assicurativa; sul modulo di "Adesione alla assicurazione facoltativa di credit protection", è inoltre espressamente esplicitato il carattere facoltativo della polizza, la quale, già nel frontespizio, si qualifica peraltro come "Contratto di assicurazione in forma collettiva e facoltativa"; nelle condizioni generali (art. 11.1) è infine previsto il diritto di recesso del contraente.

Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il ricorrente, ad integrazione del ricorso, ha inviato ulteriore documentazione a supporto della propria pretesa e, in relazione alle polizze oggetto di ricorso, ha precisato quanto segue:

- sono state stipulate dall'intermediario resistente con la compagnia di assicurazioni, a copertura del rischio morte ed invalidità permanente;
- sono contestuali rispetto al finanziamento;
- la loro durata coincide con quella del finanziamento;
- il pagamento del premio è oggetto di finanziamento da parte dello stesso intermediario;
- il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l'intermediario stesso;
- si tratta di polizza CPI – Credit Protection Insurance, volta a garantire il rimborso del credito.

DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità, della quale risulta arduo comprendere il fondamento. La censura di difformità tra il TAEG previsto nel contratto e quello effettivo era infatti già presente nel reclamo.

Posto che il TAEG indicato nel contratto di finanziamento *de quo* è pari all'8,270%, e che aggiungendo anche le spese assicurative esso si incrementa fino al 10,43%, al fine di risolvere la controversia è necessario chiarire se le spese assicurative debbano o meno essere ricomprese nel calcolo del TAEG, alla luce della normativa vigente. Questa è rappresentata dall'art. 125 del TUB e dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011.

Secondo l'art. 125 TUB, l'espressione "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. In esso sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Secondo la Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, Sez. VII art. 4.2.4, *"Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente)."*

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il

consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.

Del tema dei requisiti per l'inclusione dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG si è occupato il Collegio di coordinamento, il quale, con dec. n. 5247/17 ha così argomentato: *“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”*

Nel caso di specie, risulta sottoscritta una duplice polizza collettiva volta a dare copertura al credito in caso decesso, malattia, invalidità ed inabilità dell'aderente;

tale assicurazione presenta quindi il requisito della connessione con il contratto di credito.

Nella documentazione contrattuale essa è chiaramente definita come facoltativa.

Contro la natura facoltativa della polizza militano però i seguenti elementi:

- l'adesione è stata sottoscritta dal ricorrente contestualmente al finanziamento e la durata della copertura coincide con la durata (originaria) del finanziamento;
- l'indennizzo è parametrato al debito residuo con un limite quantitativo di € 80.000,00;
- il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l'intermediario Contraente.

L'intermediario, a supporto della natura facoltativa della polizza, ha invece eccepito:

- l'avvenuta stipulazione di contratti del tutto analoghi nel medesimo periodo di tempo, per importi finanziati simili, TAN simili, stessa tabella finanziaria, ma senza la collaterale stipulazione di una polizza assicurativa;
- la previsione contrattuale del diritto di recesso a favore del cliente.

Al riguardo, va rilevato tuttavia che l'intermediario allega sì copia di analoghi contratti, ma non dà prova di quale fosse il merito creditizio di quei clienti, né che questo fosse analogo a quello del ricorrente. Si tratta peraltro di finanziamenti di importo compreso tra i 5.000,00 ed i 10.000,00 euro, mentre il finanziamento oggetto di ricorso è di importo pari ad € 20.000,00. Quanto all'affermata presenza di un diritto di recesso, va rilevato che il contratto prevede in realtà solamente uno *ius poenitendi*, da esercitarsi entro 60 giorni dal momento della stipulazione ed un diritto di recesso dalla copertura danni, esercitabile dal quarto anno di copertura assicurativa.

La remunerazione percepita dall'intermediario per il collocamento della polizza è pari ad € 731,42.

Alla luce di un bilanciamento delle diverse circostanze sopra richiamate, deve ritenersi che la copertura assicurativa abbia in realtà natura obbligatoria e che, quindi, la sua mancata indicazione nel calcolo del TAEG renda la relativa clausola nulla, ai sensi dell'art. 125 bis, c. 6, Tub. La conseguenza di tale nullità, prevista dal comma 7 della medesima norma, è che *"il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese"*.

Non si può accogliere la domanda di cancellazione di "eventuali segnalazioni pregiudizievoli", in quanto, formulando la circostanza censurata in termini ipotetici, ha natura sostanzialmente esplorativa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini – ai sensi della disciplina applicabile all'epoca della stipula del contratto – il piano di ammortamento. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SERENA